



COMUNE DI FOLLONICA
PROVINCIA DI GROSSETO

**PARERE SULL'APPLICAZIONE TARI-TASSA SUI RIFIUTI - CONFERMA TARIFFE E
MODIFICHE AL REGOLAMENTO MISURE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2020-COVID
19 #FOLLONICARIPARTE
ART. 239 DEL TUEL, PRIMO COMMA, LETTERA B) NUMERO 7**

L'Organo di Revisione
Dott. Andrea Galletti
Dott. Franco Dell'Innocenti
Dott. Lorenzo Navarrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 45/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

Comune di Follonica

Verbale n. 12 del 23/07/2020

Oggetto: parere sull'applicazione Tari - tassa sui rifiuti, conferma tariffe e modifiche al regolamento misure straordinarie per l'anno 2020-covid 19-FOLLONICA RIPARTE.

* * *

L'organo di revisione del Comune di Follonica,

- considerate le deliberazioni assunte dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n.13 del 4.03.2020 di "Approvazione provvisoria del piano economico e finanziario (PEF) per la determinazione dei costi del servizio di smaltimento rifiuti per la determinazione delle tariffe TARI 2020 sulla base dei dati 2019" e n.14 del 4.03.2020 di "Approvazione provvisoria delle tariffe TARI 2020;

- visto che tali deliberazioni erano state adottate, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, al fine del rispetto dei termini al tempo previsti e nelle more della definizione del PEF da parte di ATO Toscana Sud per l'anno 2020, per garantire la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti;

- preso atto che l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che resta regolamentata dalla medesima Legge 147/2013;

- preso, altresì, atto che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- atteso che risulta conseguentemente necessario adeguare il Regolamento comunale vigente alle modifiche normative sopra citate;

- considerato che il termine per la determinazione in via definitiva delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito, dapprima dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, dall'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Cura Italia, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e da ultimo allineato alla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, 31 luglio 2020 dall'art.138 del D.L. n.34/2020, Decreto Rilancio;

- rilevato, inoltre, che l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva

adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

- preso atto che alla data odierna non risulta ancora predisposto e validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

- preso atto che l'Ente ritiene necessario approvare in via definitiva le tariffe TARI, anche in virtù del quadro normativo generale relativo alle conseguenze della loro mancata approvazione nei termini di legge, soprattutto nel particolare momento di crisi in atto;

- considerate le deliberazioni, assunte dal Commissario Prefettizio con i poteri della giunta comunale, n.48 del 18 marzo 2020 e n.59 del 5 maggio 2020 con le quali sono stati posticipati i termini di pagamento di tributi, tasse e tariffe locali, tra i quali il pagamento della TARI in acconto che, da ultimo, è fissato al 30 settembre 2020, limitatamente alle attività soggette a restrizioni e chiusure forzate durante il lockdown, individuate in base ai provvedimenti nazionali; proprio in conseguenza della situazione di emergenza epidemiologica che, di fatto, ha rappresentato un impedimento oggettivo all'ordinario adempimento delle obbligazioni, quali il pagamento dei tributi locali;

- considerato che l'Ente ritiene necessario ed opportuno prevedere ulteriori misure di sostegno con una disciplina specifica, da applicarsi in via temporanea ed in deroga al vigente Regolamento Comunale sopra citato, a favore delle attività colpite da COVID-19 e, per quanto possibile, dell'intera comunità cittadina;

- preso atto che l'Ente intende confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 30/07/2019 e già approvate in via provvisoria con propria deliberazione, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 4/03/2020;

- considerato il vigente Regolamento della Tassa sui Rifiuti - TARI approvato con Delibera di Consiglio n.16 del 31 marzo 2014 e successivamente modificato e integrato dalle Delibere di Consiglio n.12 del 23 maggio 2015 e n.35 e 26 del 28 maggio 2015;

- preso atto che l'Ente intende (come anticipato) modificare il Regolamento TARI, per introdurre il riferimento alle recenti indicazioni normative, riscrivendo l'art.1 comma 1 “oggetto del regolamento” ai sensi di quanto disposto dalla L.160/2019 art.1 comma 738 così come segue:

“il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Follonica, della Tassa sui rifiuti (TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013 successivamente confermata dalla L.160/2019”;

- preso, inoltre, atto che l'Ente, per i motivi e le finalità sopra illustrate, ritiene opportuno e necessario integrare, in via straordinaria per il solo anno 2020, l'art.28 del predetto Regolamento in materia di "Agevolazioni" con l'introduzione di una specifica agevolazione per le utenze non domestiche, aggiungendo al comma 1 la lett. c) come sotto riportata: " lett.c) Per il solo anno 2020 per le attività che sono state oggetto di chiusura (fase lockdown) individuate tenendo conto dei codici ATECO di cui ai Dpcm sopra richiamati è riconosciuta la riduzione della tariffa variabile dell'80% per i mesi da marzo a ottobre 2020 purché in regola con i pagamento degli anni pregressi." Sono escluse le seguenti categorie: 9 Casa di cura e riposo; 10 ospedali; 12 banche, istituti di credito e studi professionali; 14 Farmacia, erborista, tabaccaio; 14° Edicola; 20 Attività industriali con capannoni di produzione; 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici; 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria...; 26 Plurilicenze alimentari.; 27 ortofrutta e pescheria; 28 Ipermercati di generi misti;
- atteso che l'Ente ritiene opportuno integrare l'art.28 sopra citato, in via straordinaria per il solo anno 2020, con una specifica agevolazione della tassa rifiuti per le utenze domestiche al fine di venire incontro alle difficoltà economiche delle famiglie residenti nel Comune che sono state colpite, *anche se indirettamente*, dalla chiusura obbligatoria delle attività commerciali e artigianali a seguito della messa in cassa integrazione e/o perdita del posto di lavoro, aggiungendo al comma 1 la lett.d) come sotto riportata: "lett.d) Per il solo anno 2020 per i soli contribuenti residenti nel Comune di Follonica che si trovano in temporanea difficoltà economica a seguito della messa in cassa integrazione e/o perdita del posto di lavoro è riconosciuta la riduzione della tariffa variabile del 15% per i mesi da marzo a ottobre 2020, purché in regola con i pagamenti degli anni pregressi;
- considerato che le riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 % del costo complessivo del servizio, per la cifra massima di € 491.000,00 e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dal bilancio dell'Ente tenendo conto anche delle indicazioni della già citata nota interpretativa della Fondazione IFEL del 23 maggio 2020;
- preso atto che la copertura delle minori entrate sarà realizzata mediante riduzioni di spese di competenza, rinegoziazione di prestiti, recuperi tributari ed utilizzo nelle misure e modalità consentite dalle norme, di componenti dell'avanzo di amministrazione fatto salvo il ricorso a misure di carattere nazionale, e sarà adeguatamente trattata in sede di assestamento del bilancio di previsione 2020/2022, mediante creazione di apposito stanziamento nelle voci di spesa;
- preso atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro il termine del 31 luglio 2020 in applicazione dell'art.1 comma 169 della L.296/2006;

- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nel presente atto;

tutto quanto sopra considerato l'organo di revisione esprime, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, primo comma, lettera b) numero 7, il proprio **parere favorevole** all'approvazione, da parte del Commissario Prefettizio coi poteri del Consiglio Comunale:

a) alla conferma per l'anno 2020, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30/07/2019 e già approvate in via provvisoria con propria deliberazione, assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 14 del 4.03.2020, riportate all'allegato "A" del presente parere per formarne parte integrante e sostanziale;

b) alla modifica del Regolamento TARI, riscrivendo l'art.1 comma 1 "oggetto del regolamento" ai sensi di quanto disposto dalla L.160/2019 art.1 comma 738 così come segue: "il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Follonica, della Tassa sui rifiuti (TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013 successivamente confermata dalla L.160/2019".

c) alla introduzione in via straordinaria solo per l'anno 2020 all'art.28 comma 1 del Regolamento TARI "agevolazioni" della lettera c) e lettera d) come di seguito riportate:

- " lett.c) Per il solo anno 2020 per le attività che sono state oggetto di chiusura individuate tenendo conto dei codici ATECO di cui ai Dpcm sopra richiamati sarà riconosciuta la riduzione della tariffa variabile del 80% per i mesi da marzo a ottobre 2020 purché in regola con i pagamenti degli anni pregressi; ad esclusione delle seguenti Categorie: 9-Casa di cura e riposo;10 ospedali; 12-banche e istituti di credito e studi professionali; 14 Farmacia, erborista, tabaccaio; 14° edicola; 20 Attività industriali con capannoni di produzione; 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici; 25 Supermercati, pane e pasta , macelleria...; 26 Plurilicenze alimentari...; 27 ortofrutta e pescheria; 28 Ipermercati di generi misti" con minori entrate previste per € 400.000,00.

- "lett.d) Per il solo anno 2020 per i soli contribuenti residenti nel Comune di Follonica che si trovano in temporanea difficoltà economica a seguito della messa in cassa integrazione e/o perdita del posto di lavoro sarà riconosciuta la riduzione della tariffa variabile del 15% per i mesi da marzo a ottobre 2020, purché in regola con i pagamenti degli anni pregressi. Il beneficio di cui sopra è attuato mediante presentazione di una autocertificazione corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro circa la messa in cassa integrazione e/o licenziamento dal posto di lavoro ovvero qualunque altra documentazione attestante lo stato di cui sopra, con minori entrate previste per € 91.000,00;

d) all'approvazione, per effetto delle modifiche sopra introdotte, del nuovo testo del Regolamento che si allega al seguente parere sotto la lettera B per formarne parte integrante e sostanziale;

e) a posticipare, in via straordinaria solo per l'anno 2020, la scadenza della rata a saldo precedentemente stabilita con propria deliberazione assunta con i poteri della Giunta n.24 del 04.02.2020, nel mese di novembre, a fine dicembre 2020;

f) alla copertura delle minori entrate TARI mediante riduzioni di spese di competenza, rinegoziazione di prestiti, recuperi tributari ed utilizzo nelle misure e modalità consentite dalle norme, di componenti dell'avanzo di amministrazione fatto salvo il ricorso a misure di carattere nazionale che dovranno essere opportunamente inserite trattata in sede di assestamento del bilancio di previsione 2020/2022, mediante creazione di apposito stanziamento nelle voci di spesa.

Con i migliori saluti .

Follonica, 23 luglio 2020

F.to Dott. Andrea Galletti

F.to Dott. Franco dell'Innocenti

F.to Dott. Lorenzo Navarrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 45/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

TARIFFE DEFINITIVE SULLA TASSA RIFIUTI – TARI - ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019

ALLEGATO A

TARIFFE DEFINITIVE 2020 - UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	462.029,70	0,86	7.082,73	0,80	2,029989	77,040952
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	95.034,74	0,94	1.010,83	1,60	2,218825	154,081904
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	48.670,93	1,02	518,85	2,00	2,407661	192,602380
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	27.395,97	1,10	285,64	2,60	2,596497	250,383095
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	7.313,41	1,17	70,90	3,20	2,761729	308,163809
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.058,31	1,23	23,97	3,70	2,903356	356,314404
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Raccolta differenziata porta a porta	68,81	0,77	1,00	0,72	1,826990	69,336857
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Raccolta differenziata porta a por	109,00	0,99	1,00	2,34	2,336847	225,344785
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Situazione Economica (ISEE)	161,28	0,68	2,67	0,64	1,623991	61,632761
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Situazione Economica (ISEE)	369,85	0,75	5,00	1,28	1,775060	123,265523
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Situazione Economica (ISEE)	335,00	0,81	5,00	1,60	1,926129	154,081904
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Situazione Economica (ISEE)	116,11	0,88	1,84	2,08	2,077198	200,306476
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Situazione Economica (ISEE)-Fuori servi	33,29	0,17	0,67	0,16	0,405997	15,408190
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Raccolta differenziata porta a porta	311.544,57	0,77	4.071,39	0,72	1,826990	69,336857
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Raccolta differenziata porta a porta	209.493,17	0,84	2.026,73	1,44	1,996942	138,673714
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Raccolta differenziata porta a porta	130.855,67	0,91	1.259,74	1,80	2,166895	173,342142
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Raccolta	75.050,89	0,99	676,70	2,34	2,336847	225,344785

	differenziata porta a por						
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Raccolta differenziata porta a port	18.120,87	1,05	161,66	2,88	2,485556	277,347428
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Raccolta differenziata porta a	5.139,39	1,10	43,56	3,33	2,613020	320,682964
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Raccolta differenziata porta a porta-E	104,71	1,02	1,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Raccolta differenziata porta a porta-Si	750,47	0,60	10,57	0,56	1,420992	53,928666
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Raccolta differenziata porta a porta-S	647,59	0,65	8,33	1,12	1,553177	107,857333
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Raccolta differenziata porta a porta-S	467,47	0,71	6,66	1,40	1,685362	134,821666
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Raccolta differenziata porta a por	1.095,92	0,77	14,66	1,82	1,817548	175,268166
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Raccolta differenziata porta a port	152,00	0,81	2,00	2,24	1,933210	215,714666
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Raccolta differenziata porta a	88,00	0,86	1,00	2,59	2,032349	249,420083
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Raccolta differenziata porta a porta-AI	120,00	0,20	1,00	0,18	0,473742	17,979432
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Fuori servizio NU	5.233,00	0,34	55,58	0,32	0,811995	30,816380
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Fuori servizio NU	2.202,16	0,37	25,75	0,64	0,887530	61,632761
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Fuori servizio NU	1.907,54	0,40	18,99	0,80	0,963064	77,040952
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Fuori servizio NU	1.511,56	0,44	10,99	1,04	1,038599	100,153238
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Fuori servizio NU	748,52	0,46	5,00	1,28	1,104691	123,265523
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Fuori servizio NU	131,00	0,49	1,00	1,48	1,161342	142,525761
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Fuori servizio NU-Situazione Economica	65,00	0,17	1,00	0,16	0,405997	15,408190
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-AIRE	299,00	0,28	4,00	0,26	0,676741	25,683527
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-AIRE-Raccolta differenziata porta a por	166,00	0,20	2,00	0,18	0,473742	17,979432

TARIFFE DEFINITIVE 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	10.457,00	0,52	4,32	1,578464	0,947915
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	935,00	0,43	3,93	1,305269	0,862339
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	97.767,19	0,48	4,40	1,457044	0,965469
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	15.524,77	0,78	7,12	2,367697	1,562305
2 .5	STABILIMENTI BALNEARI	213,00	0,56	5,15	1,699885	1,130038
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	11.501,49	0,45	4,07	1,365979	0,893059
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	8.269,00	1,34	12,31	4,067582	2,701120
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	36.969,44	1,02	9,39	3,096219	2,060399
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	1.409,00	1,18	10,88	3,581901	2,387342
2 .10	OSPEDALI	2.037,00	1,26	11,61	3,824741	2,547522
2 .11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	41.491,30	1,22	11,23	3,703321	2,464141
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	3.979,00	0,69	6,29	2,094501	1,380182
2 .13	NEGOZI	31.882,27	1,07	9,86	3,247995	2,163529
2 .14	ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	2.806,00	1,20	11,03	3,642611	2,420256
2 .15	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	3.016,07	0,79	7,28	2,398052	1,597413
2 .17	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	4.480,20	1,05	9,66	3,187284	2,119644
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	6.985,23	0,87	7,95	2,640893	1,744427
2 .19	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	4.114,04	1,07	9,80	3,247995	2,150363
2 .20	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	279,00	0,61	5,55	1,851660	1,217808
2 .21	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	4.708,00	0,66	6,05	2,003436	1,327520
2 .22	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	123,00	6,55	60,24	19,882587	13,218153
2 .23	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	460,36	3,50	32,20	10,624283	7,065480
2 .24	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	130,00	4,75	43,66	14,418670	9,580089
2 .25	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	7.253,80	1,92	17,64	5,828178	3,870654
2 .26	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	10.175,96	1,92	17,60	5,828178	3,861877
2 .27	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18,00	8,24	68,93	25,012598	15,124956
2 .28	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	1.000,00	1,73	15,86	5,251431	3,480078
2 .30	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	120,00	1,29	11,82	3,915807	2,593601
2 .3	DISCOTEQUE,NIGHT CLUB	433,13	0,43	3,96	1,311340	0,868922
2 .10	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-Raccolta differe	880,00	1,13	10,44	3,442267	2,292770
2 .13	OSPEDALI-Raccolta differenziata porta a porta	1.264,00	0,96	8,87	2,923195	1,947176
2 .19	NEGOZI	150,00	0,96	8,82	2,923195	1,935327
2 .26	ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Raccolta differe	3.267,00	1,72	15,84	5,245360	3,475689
2 .3	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Raccolta differenziata porta a p	20,00	0,26	2,42	0,801374	0,531008
2 .7	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Raccolta differenziata porta a po	609,00	0,73	6,77	2,237170	1,485616
2 .9	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-Abbattimento 45%	3.548,00	0,64	5,98	1,970045	1,313038
2 .11	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Abbattimento 45%	50,00	0,67	6,17	2,036826	1,355277
2 .22	CASE DI CURA E RIPOSO-Abbattimento 45%	14.562,50	3,60	33,13	10,935422	7,269984
2 .24	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-Abbattimento 45%	9.143,70	2,61	24,01	7,930268	5,269049
2 .27	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Abbattimento 45%	1.468,34	4,53	37,91	13,756929	8,318725
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI-Abbattimento 45%					

2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB- Abbattimento 45%-Uso stag	255,00	1,63	15,06	4,970646	3,304538
2 .24	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Abbattimento 45%-Uso stagionale	226,00	1,18	10,91	3,604667	2,395022
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-Abbattimento 60%	72,00	0,19	1,76	0,582817	0,386187
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Abbattimento 60%	185,00	0,40	3,75	1,238487	0,824159
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU- Uso stagionale	2.587,00	0,36	3,02	1,104925	0,663540
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-Uso stagionale	103,00	0,33	3,08	1,019931	0,675828
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI- Uso stagionale	64.908,00	0,54	4,98	1,657388	1,093613
2 .5	STABILIMENTI BALNEARI-Uso stagionale	57.347,00	0,39	3,60	1,189919	0,791026
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Uso stagionale	869,00	0,93	8,61	2,847307	1,890784
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Uso stagionale	15.620,00	0,71	6,57	2,167353	1,442279
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Uso stagionale	36,00	0,74	6,90	2,273596	1,514470
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-Uso stagionale	24,00	0,84	7,72	2,549827	1,694179
2 .24	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Uso stagionale	174,00	3,32	30,56	10,093069	6,706062
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Uso stagionale	454,00	1,34	12,34	4,079724	2,709458
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-Uso stagionale-Abbattimen	197,00	1,63	15,06	4,970646	3,304538
2 .24	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Uso stagionale-Abbattimento 45%	30,00	1,18	10,91	3,604667	2,395022
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU- Fuori servizio N	310,00	0,20	1,72	0,631385	0,379166
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-Fuori servizio N	205,00	0,19	1,76	0,582817	0,386187
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Fuori servizio NU	64,00	0,40	3,75	1,238487	0,824159

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI – TASSA RIFIUTI

REGOLAMENTO TARI INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposto impositivo
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 6. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 8. Soggetti passivi
- Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 12. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 13. Costo di gestione
- Art. 14. Piano economico e finanziario (PEF)
- Art. 15. Determinazione della tariffa
- Art. 16. Articolazione della tariffa
- Art. 17. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche Art.
- 19. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 20. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 21. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 22. Scuole statali
- Art. 23. Tributo giornaliero
- Art. 24. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 26. Riduzioni per il recupero
- Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 28. Agevolazioni
- Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 30. Obbligo di dichiarazione
- Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32. Poteri del Comune
- Art. 33. Accertamento
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Riscossione
- Art. 36. Interessi
- Art. 37. Rimborsi
- Art. 38. Somme di modesto ammontare
- Art. 39. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 41. Clausola di adeguamento
- Art. 42. Disposizioni transitorie
- Art. 43. Disposizioni per l'anno 2014

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Tabelle DPR 158/1999 e categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52

D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Follonica, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013 *successivamente confermata dalla L.160/2019*.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della L. 147/2013.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Presupposto impositivo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7-

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente regolamento e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale; sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le

attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie;

Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,

nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente regolamento e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale; sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e sue pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi

o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata

all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. ¹

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

PROG.	ATTIVITA'	DETASS.
1.	Verniciatura	95%
2.	Officine per riparazione autoveicoli e natanti, elettrauto, autocarrozzerie	90%
3.	Fonderie e lavorazione marmo	90%
4.	Officine di carpenteria in metallo.....	90%
5.	Lavanderie	90%
6.	Laboratorio impianti elettrici.....	90%
7.	Lavorazione prodotti alimentari (carne, pesce, insaccati).....	90%
8.	Aree scoperte attrezzate	90%
9.	Sugherifici.....	80%
10.	Falegnamerie, tipografie, laboratori serigrafici e affini, studi fotografici, rivendita vernici	20%

11.	Gommisti, vetrerie, ...	80%
12.	Rosticcerie, pasticcerie	5%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il mese di Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 12. Superficie degli immobili

- In sede di prima applicazione della TARI la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- Il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 13, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

4. Per le altre unità immobiliari non domestiche la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 14. Piano economico e finanziario (PEF)

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il

piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dall'Autorità di Ambito (ATO Toscana Sud) che lo trasmette al Comune. Il piano finanziario, integrato dei costi di specifica competenza del Comune, è approvato definitivamente dal Consiglio Comunale in sede di definizione tariffaria annuale. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato dal Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione prima di deliberare sulle tariffe, basandosi sulle informazioni e sui dati di cui al momento potrà disporre.

2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - il modello gestionale ed organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 15. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Relativamente alla individuazione dei coefficienti previsti dalle tabelle di cui al D.P.R. 158/99 (tab. 2 coef. Kb parte variabile tariffa utenze domestiche – tab. 3/a coef. Kc parte fissa delle utenze non domestiche – tab. 4/a coef. Kd parte variabile delle utenze non domestiche) si fa riferimento ai valori medi previsti per la zona territoriale;
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 16. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali rilevati, indicativamente, nella percentuale di incidenza della superficie tassabile tra le due tipologie di utenza.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata porta a porta riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1 comma 658 della L. 147/2013 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al 10%;

Art. 17. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. La determinazione del mese di inizio o di cessazione è determinato individuando la data dell'evento tra il giorno 1 ed il 15 oppure tra il giorno 16 e la fine del mese.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi del titolo V del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal mese di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 19. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. La superficie delle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito, se pertinenziale a civili abitazioni, si sommano con il bene principale ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito se non pertinenziale a civili abitazioni, si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 20. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla

base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 21. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è corrispondente alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 22. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 23. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Art. 24. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale;
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Per l'anno 2014 le categorie di utenza non domestica corrispondenti ai n. 9 – Case di cura e riposo – n. 22 – Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub – n. 24 – Bar, caffè, pasticceria – n. 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio – di cui alla tabella 3a allegata al D.P.R.158/1999, beneficeranno di un abbattimento del 45% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa; tale percentuale riassume quella prevista all'art. 23 comma 1.

Art. 26. Riduzioni per il recupero

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 10% del tributo da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 300 dal più vicino punto di conferimento, misurato per la strada carrabile più breve;
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al comma precedente opera sulla quota giornaliera della tariffa, nei confronti degli utenti risultanti danneggiati e solo nell'ipotesi in cui il mancato svolgimento del servizio si sia protratto per un minimo di dieci giorni continuativi e comunque per un totale complessivo non inferiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare.

Art. 28. Agevolazioni

4. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) E' concessa l'esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo, su motivata richiesta dei Servizi Socio Assistenziali. Tale beneficio è attivato su specifica richiesta scritta, annualmente inoltrata al Comune, dalla Assistente Sociale territorialmente competente.
 - b) E' riconosciuto, ai cittadini anagraficamente residenti nel Comune, un beneficio economico del 20% da applicare al tributo iscritto a ruolo alle seguenti condizioni:
 - il beneficio sarà applicato sul totale del ruolo riferito all'unità immobiliare di abitazione e sue eventuali pertinenze;
 - la residenza anagrafica deve sussistere al 1° gennaio di ogni anno;

- il contribuente deve possedere un indicatore della situazione economica (ISEE) riferita all'anno precedente non superiore al trattamento minimo di pensione erogato dall'INPS per il medesimo anno a cui è riferita la certificazione;
- quale condizione obbligatoria per ottenere il riconoscimento dei benefici suddetti è la presentazione di idonea domanda presso l'ufficio tributi dell'Ente, entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata dalla certificazione ISEE;
- il beneficio sarà attuato mediante scarico amministrativo che opererà sull'ultima rata della cartella esattoriale;

c) Per il solo anno 2020 per le attività che sono state oggetto di chiusura individuate tenendo conto dei codici ATECO di cui ai Dpcm sopra richiamati ad esclusione delle seguenti Categorie: 9-Casa di cura e riposo; 10 ospedali; 12-banche e istituti di credito e studi professionali; 14 Farmacia, erborista, tabaccaio; 14° Edicole; 20 Attività industriali con capannoni di produzione; 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici; 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria...; 26 Plurilicenze alimentari...; 27 ortofrutta e pescheria; 28 Ipermercati di generi misti, sarà riconosciuta la riduzione della tariffa variabile del 80% per i mesi da marzo a ottobre 2020 purché in regola con i pagamenti degli anni pregressi.

d) Per il solo anno 2020 per i soli contribuenti residenti nel Comune di Follonica che si trovano in temporanea difficoltà economica a seguito della messa in cassa integrazione e/o perdita del posto di lavoro sarà riconosciuta la riduzione della tariffa variabile del 15% per i mesi da marzo a ottobre 2020, purché in regola con i pagamenti degli anni pregressi. Il beneficio di cui sopra sarà attuato mediante presentazione di una autocertificazione corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro circa la messa in cassa integrazione e/o licenziamento dal posto di lavoro ovvero qualunque altra documentazione attestante lo stato di cui sopra. Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio tributi entro il 31 ottobre ed il beneficio di cui sopra opererà fino alla concorrenza del tetto massimo di Euro 91.000,00.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 gg al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso

quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica;
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. Nel caso in cui l'ufficio non richieda il pagamento immediato per i singoli accertamenti ma emetta liste di carico massive a carattere annuale, è considerata acquiescenza la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione di accettazione formale dell'accertamento, che deve pervenire all'Ente entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie dalla data di avvenuta notifica; in ogni caso il mancato pagamento dell'avviso bonario o del successivo sollecito conseguente al mancato pagamento, previsti dall'art. 36 del presente regolamento, annulla il beneficio richiesto con conseguente recupero delle sanzioni.
5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni o per controlli d'ufficio, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti bonari di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo, di regola, in quattro rate bimestrali, scadenti nei mesi di aprile, giugno, agosto, ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno; la scadenza ed il numero delle rate può essere diversamente stabilita con provvedimento della Giunta Comunale;
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. In caso di omesso versamento nei termini indicati, il comune provvederà ad emettere preavviso di accertamento, notificandolo a mezzo raccomandata a/r con addebito delle spese di notifica. Il

preavviso di accertamento contiene l'invito a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso, con l'esplicita avvertenza che, in mancanza, sarà emesso e notificato avviso di accertamento per omesso versamento comprensivo della sanzione del 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, così come previsto dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, oltre agli interessi nella misura pari al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La sanzione irrogata non può essere in nessun caso oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997.

4. Resta fermo il disposto relativo al ravvedimento operoso di cui al comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/97.
5. La riscossione coattiva del tributo sarà effettuata secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
6. Qualora gli organi competenti a predisporre ed approvare il Piano Economico Finanziario non provvedessero entro il 30 marzo, l'Ufficio è autorizzato ad emettere una bollettazione in acconto TARI non superiore al 75% di quanto dovuto per l'intero anno applicando le tariffe già approvate per l'anno precedente. L'ultima rata, a congruaggio, sarà calcolata con le tariffe in vigore al netto di quanto già richiesto con gli acconti. La Giunta Comunale è delegata a stabilire annualmente le date di scadenza e la percentuale di incidenza delle singole rate.¹

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili commisurati al tasso legale vigente per il periodo.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

¹ *Comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2015*

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare quelle determinate dal “Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18.06.2008 e s.m.i. e quelle determinate dal “Regolamento TARES” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.11.2013.

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità regolamentati con le precedenti tipologie di prelievo TARSU e TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 43. Disposizioni per l’anno 2014

1. Per l’anno 2014, qualora gli organi competenti a predisporre ed approvare il Piano Economico Finanziario non provvedessero entro il 30 maggio, l’Ufficio è autorizzato ad emettere una bollettazione in acconto TARI applicando le tariffe già approvate per la TARES 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21.11.2013, calcolate in base al PEF anch’esso approvato per tale anno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.11.2013. L’importo dell’acconto non potrà superare il 60% del tributo comunale calcolato per il 2013 e potrà essere

pagato in due rate con scadenze bimestrali da stabilire con atto della Giunta Comunale.

ALLEGATO A Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani (delib. CC n. 51 del 23.05.200 e s.m.i.)

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- imballaggi primari e secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane,
- cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali
- lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di
- caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati
- anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi,

- caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni
- basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; - accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni, - contenitori e sacche delle urine; - rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaia
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbieri, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club

33

